



nella causa n. 4509/ 2024 promossa da:

[REDACTED] nato a Bouake (Costa d'Avorio) in data [REDACTED] 2000 rappresentato e difeso dall'Avv. GARELLI Elena, del foro di Torino, con studio in Torino, Via Casalis n. 13 , presso il quale lo stesso dichiara di eleggere domicilio

Ricorrente

CONTRO

**Ministero dell'Interno
costituito**

Resistente non

Con l'intervento del Pubblico Ministero

Il Collegio, UD. 17.02.26 nella seguente composizione:

Roberta Dotta Presidente rel

Silvia Graziella Carosio Giudice

Sara Perlo Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

Ai sensi degli artt. **35 e 35 bis D. L. vo 25/2008** (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) come modificato/introdotta dal **D.L. 13/2017** convertito in **L. 46/2017**;

Avente ad oggetto: Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in Torino, n. 21720/2024 e notificato al ricorrente in data 26.02.2024

PREMESSO IN FATTO

- con provvedimento notificato in data 26.02.2024 la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente per il riconoscimento della protezione internazionale;
- con ricorso depositato l'11.03.2024 il richiedente ha impugnato il provvedimento deducendone l'illegittimità e chiedendo accertarsi e riconoscersi in via principale il diritto allo status di rifugiato, in via subordinata il diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) e c) del d.lgs. n.

251/2007, ed in ulteriore subordine dichiararsi il diritto alla protezione speciale ai sensi degli artt. 19 co. 1, 1.1 e 1.2. T.U.I., nonché ai sensi dell'art. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 10 co. 3 Cost.

- La Commissione Territoriale si è costituita ex art. 35bis, c. 7, D. lgs. n. 25/2008.
- il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.
- all'udienza del 17.02.2026 è stato sentito il ricorrente e all'esito il procedimento è stato rimesso alla decisione del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. Audizione del Richiedente.

Il ricorrente ha formulato istanza diretta ad ottenere l'audizione dell'interessato, al fine di meglio chiarire la propria storia.

L'art. 35 bis D. Lgs. n. 25 del 2008 , ai commi 10 e 11, contempla le diverse ipotesi in cui il giudice deve procedere alla fissazione di udienza per la comparizione delle parti.

In particolare:

“10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

- a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;
- b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
- c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando ricorra almeno una delle seguenti ipotesi:

- a) la videoregistrazione non è disponibile;
- b) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione;
- c) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado”.

Il Tribunale ha proceduto alla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 35 bis, comma 11, lett. a) del Decr. Legsl. n. 25 del 2008 in quanto non disponibile la videoregistrazione, conformemente all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass. 17717/18).

Con riguardo all'istanza di audizione del richiedente, il Collegio ritiene che sulla scorta della documentazione depositata in atti e alla luce degli elementi già acquisiti, non risulta indispensabile richiedere alcun chiarimento alle parti e, in particolare, al Richiedente.

La stessa giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. Cit) ha infatti precisato che “(..) il giudice deve ineluttabilmente disporre lo svolgimento dell'udienza di comparizione delle parti (..). Ciò, beninteso, e sempre stando all'inequivocabile dato normativo, non vuole automaticamente dire che si debba anche necessariamente dare corso all'audizione del richiedente(..)”.

D'altro canto, che una rinnovazione dell'audizione non sia necessaria in sede giudiziale risulta conforme alla recentissima giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (cfr. Sentenza Moussa Sacko – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, C-348/16, resa in data 26.7.2017).

In definitiva, si deve respingere l'istanza del Richiedente diretta ad ottenere l'audizione.

In ogni modo si dà atto che il ricorrente ha reso dichiarazioni nel corso dell'udienza del 17.2.2026.

II. Sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

1. Il ricorrente, nato a Bouake, in Costa d'Avorio, privo di documenti d'identità, ha dichiarato di aver lasciato il paese nel 05.06.2004 e di essere arrivato in Italia in data 15.09.2023 dalla Tunisia tramite la costiera sicula.

Al momento della formalizzazione della domanda in data 15.11.2023 nulla ha riferito sui motivi d'espatrio.

In sede di audizione personale dinanzi alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, il richiedente, di etnia *akan-baoulè* e di fede cristiana, ha dichiarato di essere cittadino della Costa d'Avorio, di essere nato a Bouaké (Costa d'Avorio) e di essere cresciuto in Niger dall'età di quattro anni. Il ricorrente ha riferito di non aver mai studiato e di non aver lavorato. Sulla famiglia di origine ha dichiarato che la stessa è composta dalla sola madre, al momento dell'audizione residente in Ghana in quanto egli non ha mai conosciuto il padre.

In sede di interrogatorio libero il ricorrente ha riferito di essere stato affidato ad una donna nigeriana all'età di 4 anni con la quale è cresciuto. Il ricorrente ha detto di sé di non essere sposato e di non aver figli.

Sulle ragioni d'espatrio ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese all'età di quattro anni quando venne affidato dalla madre a una donna nigerina che lo portò con sé in Niger. L'istante ha raccontato di essere l'unico figlio di sua madre e che il suo concepimento era avvenuto in violazione delle regole tradizionali ritenute fondamentali dalla famiglia materna. Pertanto, il bambino, ritenuto impuro/sporco alla nascita sarebbe stato ucciso. Considerato il rischio, la madre lasciò il villaggio e si trasferì in un'altra città, Dalua, ma a causa delle difficoltà economiche, della malattia e dei disordini dovuti alla guerra (2002) non riuscì più a occuparsi adeguatamente del bambino, decidendo, dunque, di affidarlo a una donna che lo portò con sé in Niger. All'età di quindici anni la donna pretese che si convertisse all'Islam, ma il richiedente si rifiutò e, pertanto, la donna smise di prendersi cura del ragazzo che si ritrovò costretto a mendicare o a svolgere lavori di fortuna. Inoltre, il richiedente dovette fare i conti con l'ostilità delle persone nigerine a causa della differenza religiosa, facilmente deducibile dal proprio nome, di origine cristiana. Per sfuggire a quella situazione, con l'aiuto di un signore maliano, commerciante di cipolle in Niger, decise di lasciare il paese e si trasferì in Algeria alle dipendenze del fratello del signore maliano, bisognoso di manodopera edile. Qui restò dal 2015 al 2020 ma non fu mai pagato per le sue prestazioni e al più venne ricompensato con cibo e vestiario, e quanto il ricorrente pretese di essere pagato, il suo datore di lavoro si rifiutò, asserendo che mai avrebbe potuto restituire il prezzo che lui aveva pagato per portarlo in Algeria. Irregolare sul territorio fu quindi rimpatriato in Niger e tornò a vivere assieme alla sua madre adottiva, la quale insistette sulla conversione religiosa e dopo circa sei, durante i quali venne sfruttato nella raccolta del miglio, venne nuovamente allontanato. Lasciò di nuovo il Niger alla volta dell'Algeria, sempre dietro il pagamento di una somma al suo trafficante maliano, Oumar, che ripagò lavorando in *loco*. Una volta terminato il lavoro e non essendoci ulteriori prospettive lavorative, assieme ad un amico togolese, decise di lasciare l'Algeria alla volta della Tunisia il 24/08/2023. Il 10/09/2023 si imbarcò dalla Tunisia e il 12/09/2023 raggiunse l'Italia.

In caso di rientro nel proprio Paese di origine, il ricorrente ha espresso il timore che potesse essere ucciso dalla famiglia della madre per mezzo di pratiche stregonesche.

2.L'art. 3 D.lgs. n.251/2007 prevede che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale si debbano valutare principalmente:

- a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione;
- b) le dichiarazioni e di documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o gravi danni;
- c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

Nel caso in cui il richiedente non sia in grado di suffragare con prove taluni elementi delle sue dichiarazioni l'autorità competente a decidere sulla domanda può ritenerle comunque provate se è ragionevole e plausibile che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, plausibile.

3.La Commissione ha ritenuto **“credibili e pertanto accettati”**, gli elementi relativi alla nazionalità e alla provenienza alla luce del profilo etnico-linguistico e delle dichiarazioni rese. La Commissione ha ritenuto altresì **“credibili e, pertanto, accettati”** gli elementi relativi ai motivi posti a fondamento dell'espatrio legati alle difficoltà della madre di prendersi cura del figlio e al conseguente affidamento dell'istante, all'età di quattro anni, a una donna nigerina.

Tuttavia, la Commissione ha ritenuto **“infondato”** il timore espresso di essere ucciso dai familiari in caso di rientro in Costa d'Avorio escludendo che nel caso di specie sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art 1 (A) Convenzione di Ginevra del 1951 per l'assenza di un fondato timore di persecuzione connesso a uno dei cinque motivi di cui alla convenzione.

4.Nel corso dell'udienza il ricorrente ha dichiarato quanto segue:” *Ouzè era una amica di mia madre e viveva in Costa d'Avorio con suo marito; per questo era amica di mia madre e quando mia madre si è ammalata mi ha affidato a questa amica che non aveva figli. ADR il marito di Ouzè è morto nel corso del conflitto e quindi lei è voluta tornare in Niger. Ha portato anche me. Io ho descritto il suo comportamento alla CT. Io avevo 4 anni quando sono andato a vivere in Niger. Non ho più fatto ritorno in Costa d'Avorio. Non avevo documenti. Non so se Ouzè sia ancora viva. Io a 15 anni sono andato in Algeria e mi sono affidato ad un trafficante in cambio del mio lavoro. Facevo il muratore. Una prima volta sono arrivato in Algeria nel 2015; poi sono respinto in Niger nel 2020 e sono tornato da Ouzè perché non avevo altro posto dove andare. Lei mi ha fatto lavorare nel miglio e poi mi ha cacciato via. Sono tornato di nuovo in Algeria sempre mediato da un trafficante. Poi da lì in Tunisia nel 2023 e subito dopo in Italia. Sono stato in accoglienza in Italia ma ora vivo a Chieri; pago un affitto e convivo con un maliano che ha il permesso . lavoro in fabbrica a Cambiano come metalmeccanico. Non ho più nessuno se non mia mamma che è guarita. Io essendo figlio illegittimo non posso tornare perché lei non ha fatto il bagno spirituale per purificarsi. Lei è diventata cristiana. Ma io non la vedo da quando avevo 4 anni. Anche io sono cristiano. Sono diventato cristiano in Niger dove nel villaggio c'era solo la chiesa cattolica. Non*

esiste più perché è stata bruciata. Anche per questo io in Niger sono stato ostacolato in quanto cristiano. Confermo le dichiarazioni che ho reso in CT.

5. Le dichiarazioni rese sono molto coerenti con quanto egli ha dichiarato in modo dettagliato alla CT e che la stessa ha peraltro ritenuto credibili.

In questa sede pertanto – ferma restando la valutazione di credibilità dei fatti – il Collegio tenuto conto della minore età del ricorrente all'epoca dei fatti, della grande vulnerabilità e la sua esposizione prima di lasciare il paese alla discriminazione legata al suo stato di ragazzo “impuro” di figlio illegittimo, ritiene di valutare diversamente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

La sua vulnerabilità per i fatti legati all'infanzia sia in Costa d'Avorio che in seguito in Niger non è messa in discussione.

A tal proposito la Convenzione per i Diritti del Fanciullo (CRC, Convention on Rights of Children) prevede una serie di diritti, tenendo conto della loro giovane età e della situazione di dipendenza in cui vivono, considerando che gli agenti di tali persecuzioni sono spesso quegli stessi adulti fondamentali alla loro protezione, al loro sviluppo e alla loro sopravvivenza. Tra i diritti ivi compresi si segnalano, in quanto particolarmente rilevanti nel caso di specie, la protezione da ogni forma di violenza fisica o mentale, di abuso, di abbandono o negligenza, e di sfruttamento (Art. 19); il diritto a un livello di vita sufficiente a consentirne lo sviluppo (Art. 27); il diritto a non essere trattenuti o imprigionati (Art. 37). Inoltre, sotto il profilo dei diritti economici, sociali o culturali, le Linee Guida sopra citate evidenziano come il godimento di tali diritti sia fondamentale alla sopravvivenza e allo sviluppo del minore, cosicché la loro violazione può trasformarsi in persecuzione laddove gli elementi essenziali di tali diritti non vengano attuati: “Le misure discriminatorie possono trasformarsi in persecuzione quando comportano conseguenze di natura sostanzialmente pregiudizievole per il minore in questione. I minori privi di cure e sostegno parentali, gli orfani, i minori abbandonati o rifiutati dai genitori e in fuga da una violenza domestica potrebbero essere particolarmente esposti a tali forme di discriminazione”.

Non si condivide in questo contesto la considerazione che il [REDACTED] abbia raggiunto la maggiore età: come riconosciuto dalla stessa Commissione Territoriale di Torino, poiché pur ammettendo che “in astratto si potrebbe ragionare nel senso che la fondatezza del timore manifestato è venuta a mancare in termini di attualità, in quanto nell'ipotesi di rimpatrio il richiedente asilo non si troverebbe nella stessa condizione del passato e, quindi, potrebbe sottrarsi ai medesimi atti persecutori”, tuttavia “si ritiene che proprio in ragione della gravissima portata di questi atti, soprattutto se letti in relazione alla delicata età in cui il richiedente asilo li ha subiti, sia applicabile nella specie l'art. 9 comma 2 bis del D. Lgs. 251/2007, intervenendo motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni tali da giustificare il fatto che il richiedente asilo si rifiuti di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza”.

Nel caso di specie la traumaticità dell'esperienza è evidente: [REDACTED] appena quindicenne, minore abbandonato dalla madre e sfruttato per oltre 10 anni dal solo adulto di riferimento della sua vita, escluso dalla società circostante perché cristiano.

La situazione individuale e le circostanze personali del ricorrente al momento dei fatti narrati (con specifico riguardo all'età, alla condizione sociale, al grado di istruzione), vanno infatti considerati in relazione del trauma e degli effetti che gli stessi hanno determinato nella sfera psicologica del medesimo, così come stabilito dall'art. 3, co. 3, lett. c) d.lgs. 251/07.

Egli ha subito gravi violazioni dei diritti fondamentali subite nel corso dell'infanzia e dell'adolescenza, indubbiamente contrarie agli standard di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e ad ogni principio, nazionale e sovranazionale, posto a tutela dei diritti umani.

Gli atti che hanno integrato l'intento persecutorio nei suoi confronti sono stati infatti perpetrati reiteratamente, con elevato livello di intensità, in ragione della sua appartenenza al gruppo sociale "minori".

La condizione di vulnerabilità psicologica in uno con il fatto che egli è privo di qualsiasi rete familiare in grado di sostenerlo lo esporrebbe, nell'eventualità di un suo rientro in Costa d'Avorio ad una situazione di emarginazione, aggravata dal danno patito, i cui effetti sono tuttora perduranti nonostante la raggiunta maggiore età.

Di conseguenza ad avviso del Collegio sono sussistenti le condizioni per il riconoscimento dello **status di rifugiato**, secondo l'accezione di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 251/2007, secondo il quale è qualificato "**rifugiato**" il "*cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere **perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica**, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno...*".

Si aggiunga che egli in Italia si è reso protagonista di un ottimo percorso di integrazione sociale come attestato dalle relazioni sociali depositate agli atti.

III. Spese di causa.

Si prende atto che sono stati superati i limiti per l'ammissione al gratuito a partire dall'anno 2025.

Con separato decreto si procede alla revoca parziale dell'ammissione e alla liquidazione delle prime due fasi.

Per la parte non coperta dal gratuito sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,

Accoglie la domanda principale e accerta il diritto in capo [REDACTED] allo status di rifugiato.

Compensa le spese di causa.

Si comunichi.

Così deciso in Torino in data 23.2.2026

Il Presidente
Roberta Dotta